



COMITATO DI GESTIONE
Fondo speciale per il volontariato
dell'Emilia Romagna

Piano di Ripartizione del Fondo speciale per il volontariato

Anno 2010

Accantonamenti esercizio Fondazioni 2008

Delibera Co.Ge del 14 ottobre 2009

INDICE

PREMESSA	3
PARTE I – I VALORI	
1.1 Sussidiarietà, autonomia e fiducia	4
1.2 Qualità, comunicazione e trasparenza	4
1.3 La semplificazione dei processi e delle relazioni	5
PARTE II – I RUOLI	
2.1. Ruolo e funzioni del Comitato di Gestione	6
2.2. Ruolo e funzioni dell’Osservatorio Reg. del Volontariato	6
2.3. Ruolo e funzioni dei Comitati Paritetici provinciali	8
2.4. Ruolo e funzioni dei Centri di Servizio per il Volontariato	9
2.5. La strategia del territorio rispetto al volontariato	11
2.6. Il metodo della programmazione partecipata	11
PARTE III – RISORSE E CRITERI	
3.1. Composizione del Fondo	13
3.2. Ripartizione del Fondo e criteri	14
PARTE IV – I SERVIZI	
4.1. Tipologia delle attività ammesse	18
4.2. Vincoli relativi alle diverse tipologie di attività	21
4.3. Fondo di Stabilizzazione	23
4.4. I destinatari dei servizi a supporto della progettazione	23
4.5. Voci di spesa ammissibili	24
PARTE V – LA VALUTAZIONE	
5.1. Il sistema di valutazione	26
5.2. I criteri di valutazione ex ante	27
5.3. I criteri di valutazione in itinere	27
5.4. I criteri di valutazione ex post	27
PARTE VI – I TEMPI E LE MODALITA’	
6.1. I tempi di programmazione	28
6.2. I tempi e gli esiti della valutazione di ammissibilità	28
6.3. Assegnazione delle risorse	29

PREMESSA

Questo documento è diretto alle associazioni che gestiscono i Centri di Servizio dell'Emilia Romagna. I Centri sono tenuti ad informare le Organizzazioni di Volontariato del territorio relativamente alle opportunità che esso presenta.

Il presente documento viene redatto nel perseguimento dei principi del Comitato di Gestione quali la trasparenza, il dialogo e la partecipazione. L'allegato strumento "Formulario per la programmazione delle attività del Piano di Ripartizione 2010" si inserisce in quest'ottica offrendo ai Centri di Servizio la possibilità di esplicitare strategie, obiettivi e attività volte al volontariato regionale. In esso i CSV evidenziano le diverse tipologie di programmazione previste dal presente Piano di Ripartizione, quali i servizi direttamente offerti alle associazioni territoriali e i servizi offerti a supporto della progettazione sociale, di sviluppo, interprovinciale e a carattere regionale.

Il Piano di Ripartizione contiene indicazioni alle quali i Centri di Servizio devono di norma attenersi, fatte salve deroghe che devono essere richieste in modo motivato al Comitato di Gestione, che può o meno accoglierle.

(Il presente documento è stato redatto dal Comitato di Gestione e dallo stesso approvato in data 14 ottobre 2009)

PARTE I – I VALORI

1.1 Sussidiarietà, autonomia e fiducia

Uno dei principi ispiratori e fondanti del volontariato lo definisce come esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà. Questo secondo principio, riportato nell'art. 118 della Costituzione e ripreso dalla Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, afferma sostanzialmente che il perseguimento dell'interesse generale riguarda in primo luogo l'azione del singolo. In particolare la Legge afferma, all'art. 15 *“Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte”*.

La sussidiarietà, in ogni sua specifica distinzione, presuppone e si completa attraverso la pratica della corresponsabilità e della reciprocità, elementi che garantiscono il buon funzionamento del sistema, dove dal buon funzionamento di una realtà ne deriva la buona efficacia delle altre. In particolare, il Comitato di Gestione si ispira pienamente al principio di sussidiarietà intesa sia in senso verticale che orizzontale.

Il Comitato di Gestione intende contribuire allo sviluppo del sistema del volontariato regionale promuovendo la **partecipazione** tra i vari soggetti del sistema, auspicando momenti di rete attraverso il metodo della programmazione partecipata, partecipazione che deve avvenire a partire dai luoghi politici (ad esempio Comitati Paritetici) e tecnici (ad esempio Tavoli dei Piani di Zona), preposti all'attivazione di momenti di confronto, scambio e, appunto, di partecipazione.

Sulla base del principio di sussidiarietà, il Comitato di Gestione riconosce quale principio fondamentale la piena **autonomia** del volontariato e individua nel sistema territoriale il punto di riferimento a cui rifarsi al fine di promuovere una strategia di sviluppo del volontariato locale che sappia coniugare gratuità, solidarietà e reciprocità.

Tutto ciò presuppone una base di lavoro fondata sulla **fiducia** e sulla consapevolezza che l'integrazione dei ruoli e delle responsabilità è la base per la costruzione di un sistema locale integrato, partecipato e solidaristico.

1.2. Qualità, comunicazione e trasparenza

La missione fondamentale del volontariato è quella di incentivare la logica della gratuità e del bene comune. Il volontariato è infatti lo strumento/mezzo in grado di sviluppare la crescita dei beni relazionali.

Le azioni del Comitato di Gestione si inseriscono in questa logica in quanto tendono ad alimentare un clima di fiducia, di relazioni, dialogo e reciprocità.

La qualità delle azioni del Comitato di Gestione consiste infatti nel conferire valore aggiunto al principio sociale di reciprocità nonché supportare la raccolta e le risposte coerenti ai bisogni che giungono dal territorio.

Per raggiungere ciò il Comitato di Gestione si impegna a riconoscere le particolarità e le specificità che emergono dai bisogni e dalle risorse di ogni singola realtà territoriale, incentivando l'espressione e l'esternalizzazione delle varie necessità. Promuove e stimola inoltre l'**innovazione** intesa come capacità di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni.

Se l'obiettivo principale è quello di contribuire alla costruzione di un modello di ordine sociale basato sulla diffusione di beni e valori solidali, è indubbio che si debba investire sempre più sulla valutazione. Tale strumento consente di tenere conto degli effetti sui "beneficiari" e di elaborare indicazioni di policy in merito alla possibile diffusione e generalizzazione sull'intero territorio.

Diventa imprescindibile un ulteriore passaggio, basato sulla **comunicazione** e **trasparenza** nonché diffusione dei risultati raggiunti, a dimostrazione del capitale sociale e civile prodotto con lo sforzo e le risorse messe in campo dai diversi soggetti che compongono il sistema.

1.3. La semplificazione dei processi e delle relazioni

Un altro principio ispiratore dell'azione del Comitato di Gestione è la semplicità.

Tale principio è applicato negli ambiti della costruzione e applicazione dei diversi strumenti e **procedure** che formano l'impianto del sistema: tutti i vari strumenti utilizzati (formulario, regolamento, schema di rendicontazione) sono il frutto di un processo di negoziazione e confronto per arrivare ad una condivisione di obiettivi e risultati.

La semplificazione è principio necessario per accelerare i **tempi** e per snellire i processi formali che sottostanno alla programmazione delle attività volte alla crescita della solidarietà.

Il medesimo principio viene impiegato nella gestione e conduzione dei **processi** tra i vari soggetti che compongono il sistema: incentivare il dialogo e le occasioni di confronto, favorire tavoli di compartecipazione tra le diverse realtà istituzionali, politiche e amministrative e semplificare le procedure diventa priorità del sistema per un'autentica politica di trasparenza e flessibilità.

PARTE II – I RUOLI

2.1. Ruolo e funzioni del Comitato di Gestione

Ai sensi dell'art. 2, 6° comma, del Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale, del 8 ottobre 1997, “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”, il Comitato di Gestione:

- a) *provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di Servizio nella Regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi Centri di Servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e a benefici, alla collaborazione fra centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;*
- b) *riceve le istanze per la relativa istituzione dei Centri di Servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;*
- c) *istituisce l'elenco regionale dei Centri di Servizio denominato elenco regionale dei Centri di Servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;*
- d) *nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio di cui al successivo art. 3;*
- e) *ripartisce annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti presso la Regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti; cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5;*
- f) *riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;*
- g) *cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.*

Inoltre all'art.3 comma 5 di detto Decreto si afferma “*I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c) nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 56 della legge n° 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con procedura di cui all'art. 6, comma 4 e 5, della legge n° 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I*

centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuno una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione”.

Anche la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 specifica ulteriormente alcune funzioni del Comitato di Gestione. In particolare, l'art. 18 comma 1 specifica *“Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili”* e comma 2: *“Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge”.*

E ancora, l'Art 17 comma 2 riporta *“Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio”*

2.2 Ruolo e funzioni dell'Osservatorio Regionale del Volontariato

La Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, art. 22, ha introdotto l'istituzione dell'Osservatorio Regionale del Volontariato nei seguenti termini: *“E' istituito l'Osservatorio regionale del*

volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.

La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni: a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento; b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato; c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato; d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato; e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività; f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale”.

Alla luce della effettiva istituzione dell'Osservatorio regionale, avvenuta in con delibera di giunta della Regione Emilia Romagna n.1524/2008, il Comitato di Gestione per quanto di sua competenza si impegna nella direzione di dare pieno adempimento alla Legge in oggetto.

2.3. Ruolo e funzioni dei Comitati Paritetici provinciali

La Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 ha introdotto l'istituzione di organi preposti al raccordo e confronto tra il volontariato e le altre realtà del sistema, denominati Comitati paritetici provinciali:

- *“Le province istituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti Locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali” (L.R. 12/2005 art. 23 comma 1);*
- *“I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 1 lettera f)” (L.R. 12/2005 art. 23 comma 2);*
- *“Il Centro di servizio presenta annualmente... al Comitato paritetico provinciale una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico contabile” (L.R. 12/2005 art. 16 comma 4)*

Il Comitato di Gestione ritiene il ruolo e le funzioni dei Comitati Paritetici di assoluta rilevanza, anche nel sostenere il raccordo tra i diversi livelli progettuali, con particolare riferimento a quelli di rete.

2.4. Ruolo e funzioni dei Centri di Servizio

L'attività dei Centri di Servizio si colloca all'interno di un quadro normativo che pone alcuni vincoli all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale per il Volontariato dell'Emilia Romagna.

I Centri di Servizio:

- “ ... hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di Volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro: approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad Organizzazioni di Volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale ...” (art. 4, 1° comma, DM 8 ottobre 1997);
- “...offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale...offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale...incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zionali...contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato...” (L.R. E-R n. 12/2005 art. 17, lett. c), d), e), f))

Le attività che possono essere sostenute dal Comitato di Gestione sono sottoposte, quindi, ai seguenti vincoli:

- devono essere rivolte a tutte le Organizzazioni di Volontariato,
- devono essere realizzate per il tramite dei Centri di Servizio, unici possibili destinatari diretti dell'erogazione del Fondo speciale come previsto sia dall'art. 15, 1° comma, L. n.266/91¹ sia

¹ Art.15, 1° comma, Legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato”; “Fondi speciali presso le regioni.” Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

dall'art. 2, 1° comma, DM 8 ottobre 1997²,

- devono svolgersi secondo le modalità previste dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione ribadisce - in coerenza con il quadro normativo sopra descritto - che i Centri di Servizio realizzano la propria funzione di sostegno e qualificazione dell'attività delle Organizzazioni di Volontariato attraverso tre ambiti di attività: servizi resi alle Organizzazioni di Volontariato (iscritte e non) su richiesta delle stesse; servizi e iniziative a sostegno della promozione della solidarietà e del volontariato; servizi finalizzati a promuovere e sostenere la progettualità del volontariato.

La disciplina dei rapporti tra il Comitato di Gestione e i Centri di Servizio trova chiara esplicitazione nella Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, la quale conferma quanto già disciplinato a livello nazionale dal D.M. 8 ottobre 1997:

- *“le modalità di funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di Gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore” (L.R. 12/2005 art. 16, comma 3);*
- *“il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile. (L.R. 12/2005 art. 16, comma 4);*
- *“con cadenza annuale il Comitato di Gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di Servizio...” (L.R. 12/2005 art. 17, comma 1);*

Appare chiaro come il compito dei Centri di servizio sia l'erogazione di prestazioni sottoforma di servizi, la cui funzione ultima è la promozione del volontariato. In questo senso assume particolare importanza la capacità dei Centri di Servizio di svolgere un ruolo di accompagnamento nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato, come stile metodologico attuato attraverso un costante rapporto con il territorio di appartenenza per sviluppare la progettualità da esso espressa. In continuità con il lavoro svolto dai Centri di Servizio in questi anni sarà quindi possibile presentare programmi di azione che comprendano sia servizi diretti alle singole Organizzazioni di Volontariato che servizi rivolti a sostenere specifici progetti. Le attività potranno essere rivolte ad Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte, aventi sede e ambito di attività nella Provincia di competenza del centro o a livello regionale, oppure ad altri Centri di Servizio. Le attività di cui sopra potranno essere realizzate anche attraverso programmi di attività comune tra i diversi Centri di servizio della regione o altri Centri di Servizio nazionali o le loro forme di coordinamento.

² Art. 2, 1° comma, Decreto Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale del 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”; “Fondo speciale presso ogni Regione.” Presso ogni Regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i Centri di Servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di Gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Ogni Centro di Servizio, all'interno degli orientamenti previsti dalla normativa e in relazione agli indirizzi previsti dal Comitato di Gestione, può strutturare le proprie attività secondo un proprio autonomo modello organizzativo e di ripartizione delle funzioni.

2.5. La strategia del territorio rispetto al volontariato

Le strategie dei nove Centri di Servizio presentate al Comitato di Gestione in occasione della scadenza progettuale del 15 novembre 2008 e relative al triennio 2009-2011 vengono considerate tutt'ora valide dal Comitato di Gestione. I Centri di Servizio che desiderano modificare tale strategia possono farlo nella prima scadenza utile dall'entrata in vigore del presente Piano, utilizzando la modulistica approvata nel Piano di Ripartizione 2010.

2.6. Il metodo della programmazione partecipata

La programmazione dei Centri di Servizio deve essere realizzata seguendo il metodo della programmazione partecipata di seguito indicato e in rapporto ai Comitati Paritetici provinciali, così come previsto dalla Legge Regionale 12/2005. Le modalità di raccordo, laddove già istituiti, con il Comitato Paritetico provinciale e le modalità con cui il Centro di Servizio è pervenuto ad individuare le priorità devono essere chiaramente riportate nel formulario allegato al presente Piano di Ripartizione.

Tale strategia è finalizzata a rendere evidente la capacità dei Centri di Servizio di raccordarsi con il territorio, di recepire le istanze e i bisogni che questo esprime anche in relazione a quanto emerge dagli strumenti di analisi e programmazione attivi sul territorio stesso, di saper individuare strategie adatte a garantire la propria rappresentatività del volontariato.

La qualità e la legittimazione sostanziale della programmazione realizzata dipendono in larga misura da questo metodo di **programmazione partecipata** che deve trovare concreta attuazione attraverso quattro momenti:

- **momento della pianificazione:** i Centri di Servizio devono procedere alla acquisizione delle indicazioni strategiche da parte dei Comitati Paritetici così come previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005;
- **momento informativo:** attivazione dei canali di comunicazione e di informazione diffusa verso tutti i soggetti che hanno diritto e modo di avvalersi dei servizi dei Centri, secondo modalità e tempi definiti, semplificazione di accesso e trasparenza delle procedure;
- **momento di confronto e analisi dei bisogni:** costruzione di rapporti finalizzati alla condivisione delle analisi e delle linee strategiche della programmazione del volontariato con gli altri attori sociali del territorio in qualità di soggetti portatori di interesse rispetto allo sviluppo del volontariato e alla crescita della cultura della solidarietà, anche in questo caso attraverso le modalità e gli strumenti che i Centri di Servizio ritengono più opportuni e adeguati alla propria realtà locale;

- **momento progettuale:** attivazione di processi di partecipazione a tutte le fasi della progettazione (dall'analisi alla valutazione) da parte delle Organizzazioni di Volontariato del territorio e delle loro forme di coordinamento o rappresentanza, attraverso le modalità e gli strumenti che i Centri di Servizio ritengono più opportuni e adeguati alla propria realtà locale (ricerche, gruppi di lavoro, focus group, assemblee, settoriali o territoriali, ecc.); previsione di momenti di verifica degli stessi;
- **momento decisionale:** attivazione di processi di approvazione della programmazione dei Centri di Servizio, redatta sulla base del presente Piano di ripartizione, all'interno degli organi previsti dallo statuto e/o dal regolamento di funzionamento dell'associazione di associazioni titolare della gestione del Centro di Servizio, dopo essersi confrontati con quegli attori sociali parti dei comitati paritetici provinciali e aver informato le fondazioni bancarie presenti sul proprio territorio di competenza ai fini del coordinamento degli interventi contributivi a sostegno del volontariato.
- **momento della restituzione:** attivazione di processi di restituzione alle Organizzazioni di Volontariato e agli altri soggetti del territorio rispetto alle scelte assunte e ai documenti approvati e alle eventuali valutazioni svolte.

Questa modalità di lavoro deve essere esplicitata nella programmazione, attraverso l'illustrazione delle regole, delle modalità e degli strumenti utilizzati.

Il metodo partecipativo della programmazione è sottoposto a valutazione da parte del Comitato di Gestione e rappresenta, per tanto, un elemento di ammissibilità della programmazione stessa nel suo complesso.

Le attività promosse dal volontariato regionale attraverso il supporto dei Centri di Servizio si collocano dentro al metodo regionale della programmazione, regolato da precise tempistiche e dinamiche.

Ciò rende imprescindibile l'acquisizione delle priorità e dei bisogni territoriali da parte dei Comitati Paritetici provinciali. In una fase successiva i Centri di Servizio sono tenuti ad acquisire le priorità previste nelle suddette sedi ed inserirsi nel quadro della programmazione regionale complessiva.

PARTE III – RISORSE E CRITERI**3.1. Composizione del Fondo**

Il Fondo di competenza dell'attuale Comitato di Gestione si riferisce a tre voci specifiche:

- a) euro 9.683.489,82 (acc.ti fondazioni 2008)
- b) euro 2.977.907,56 (quota Fondo Stabilizzazione)
- c) euro 1.500.000 (quota Progetto Regionale)

Nello specifico tali voci risultano così costituite:

tabella 1

Fondazioni		Acc.ti 2008
Fondazione C.R. Bologna	€	2.369.248,00
Fondazione B.M. Modena	€	1.019.437,00
Fondazione C.R. Parma	€	2.339.097,82
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna	€	1.085.671,54
Fondazione C.R. Reggio Emilia	€	780.805,87
Fondazione C.R. Forlì	€	492.367,00
Fondazione C.R. Ferrara	€	415.374,00
Fondazione di Piacenza e Vigevano	€	276.644,85
Fondazione C.R. Ravenna	€	197.171,00
Fondazione C.R. Cesena	€	196.143,26
Fondazione C.R. Rimini	€	167.816,12
Fondazione C.R. Cento	€	111.600,00
Fondazione C.R. Vignola	€	109.853,57
Fondazione C.R. e B.M. di Lugo	€	58.414,39
Fondazione C.R. e B.M. di Faenza	€	30.020,49
Fondazione M.Parma	€	27.084,65
Fondazione C.R. Mirandola	€	5.498,00
Fondazione C.R. Carpi	€	901,26
Fondazione C.R. Imola	€	341,00
Totale Acc.ti 2008	€	9.683.489,82
Fondo di Stabilizzazione	€	2.977.907,56
Quota Progetto Regionale	€	1.500.000,00
Totale Fondo 2010	€	14.161.397,38

Vanno a comporre il Fondo 2010 (accantonamenti Fondazioni 2008) le quote del Fondo di Stabilizzazione 2009 così come deliberate dal Comitato di Gestione in data 13 maggio 2009.

Tali quote, pari complessivamente a euro 2.977.907,56 sono da considerarsi vincolate ai singoli Centri

di Servizio, come da delibera citata.

3.2. Ripartizione del Fondo e criteri

Il Comitato di Gestione ha quindi deciso di ripartire la somma disponibile destinandone:

- euro 9.323.489,82 all'attività dei Centri di Servizio,
- euro 1.500.000,00 per servizi alla progettazione a carattere regionale,
- euro 360.000,00 al sostegno delle spese di funzionamento del Comitato di Gestione.

La quota di disponibilità per ogni Centro di Servizio è stata calcolata sulla base di un criterio composito.

In particolare si sono individuate cinque **motivazioni** di definizione del criterio:

- 1 – **criterio Quota base**: una quota uguale per tutti i Centri di Servizio della Regione, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **40%** del Fondo;
- 2 – **criterio Popolazione**: una quota in proporzione alla popolazione residente in ogni Provincia, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **20%** del Fondo;
- 3 – **criterio Odv**: una quota in proporzione al numero di Organizzazioni di Volontariato iscritte in ogni Provincia, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **25%** del Fondo;
- 4 – **criterio Fondazioni**: una quota in funzione della contribuzione delle Fondazioni delle singole province al Fondo speciale per il Volontariato, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari a **10%** del Fondo.
- 5 – **criterio Governance**: una quota in proporzione alla percentuale di Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Provinciale del Volontariato della provincia che fanno parte dell'ente gestore del CSV, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **5%** del Fondo. Tale nuovo criterio viene introdotto alla luce dell'articolo 16 comma 7 della Legge Regionale 12/2005 in base al quale si afferma che: *“Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri”*. L'ampia adesione delle OdV alla base associativa dei CSV rappresenta infatti un elemento di garanzia e coresponsabilità rispetto al corretto utilizzo delle risorse del Fondo Speciale.

I **cinque criteri** esposti incidono sulla determinazione delle quote di disponibilità secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

tabella 2

	CRITERI	Peso	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FO-CE	RN
crit 1	Quota base	40%	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
crit 2	Popolazione	20%	6,59	9,98	11,98	15,87	22,50	8,25	8,89	8,94	6,99
Crit 3	OdV	25%	8,24	13,86	9,13	12,69	19,789	8,38	9,58	11,51	6,72
Crit 4	Fondazioni	10%	2,86	24,44	8,06	11,73	35,68	5,44	2,95	7,11	1,73
Crit 5	Governance	5%	6,22	9,97	12,24	7,47	2,26	10,75	15,88	16,72	18,48

* Fonti: Ufficio Statistica Regione Emilia Romagna, Ufficio Volontariato Regione Emilia Romagna.

Le quote del Fondo disponibili per ogni CSV (risultanti dagli acc.ti 2008 delle fondazioni al netto della quota di funzionamento del Co.Ge) vengono quindi così individuate:

tabella 3

PROVINCIA	%	Euro
Piacenza	8,42	784.950,22
Parma	12,85	1.197.855,34
Reggio Emilia	10,54	982.832,49
Modena	12,34	1.150.074,75
Bologna	17,60	1.640.827,64
Ferrara	9,27	864.361,44
Ravenna	9,71	905.077,02
Forlì – Cesena	10,66	993.783,65
Rimini	8,62	803.727,27
TOTALE	100	9.323.489,82

tabella 3(a) Fondo di Stabilizzazione 2009

PROVINCIA	Fondo Stabilizzazione
Piacenza	233.240,42
Parma	492.236,24
Reggio Emilia	283.023,36
Modena	381.524,09
Bologna	630.645,93
Ferrara	128.039,68
Ravenna	412.546,54
Forlì – Cesena	153.812,58
Rimini	262.838,72
TOTALE	2.977.907,56

tabella 4

PROVINCIA	Fondo 2009	Fondo di Stabilizzazione 2009	Totale disponibilità 2010
Piacenza	784.950,22	233.240,42	1.018.190,64
Parma	1.197.855,34	492.236,24	1.690.091,58
Reggio Emilia	982.832,49	283.023,36	1.265.855,85
Modena	1.150.074,75	381.524,09	1.531.598,84
Bologna	1.640.827,64	630.645,93	2.271.473,57
Ferrara	864.361,44	128.039,68	992.401,12
Ravenna	905.077,02	412.546,54	1.317.623,56
Forlì – Cesena	993.783,65	153.812,58	1.147.596,23
Rimini	803.727,27	262.838,72	1.066.565,99
TOTALE	9.323.489,82	2.977.907,56	€ 12.301.397,38

Le quote indicate rappresentano l'attuale disponibilità massima per ogni Centro di Servizio per svolgere la propria programmazione per l'anno 2010.

La quota di disponibilità comprende le risorse che i Centri di Servizio possono destinare alla

costituzione di un fondo prudenziale finalizzato a coprire gli imprevisti e gli scostamenti temporali tra delibera di assegnazione ed effettiva erogazione, qualora le risorse necessarie non risultino già disponibili in quanto inutilizzate (non impegnate) negli esercizi precedenti.

Il fondo prudenziale, comprensivo degli accantonamenti effettuati negli anni precedenti, non può complessivamente superare il 10% (cfr Regolamento in vigore). Il Comitato di Gestione si riserva di esaminare le funzioni proprie del fondo prudenziale e valutarle alla luce della effettiva situazione dei singoli CSV.

Qualora la programmazione dei Centri non coincida con la quota massima di disponibilità al netto della quota del fondo di stabilizzazione, le quote residue potranno essere destinate dal Comitato di Gestione all'esercizio successivo o al finanziamento di altre attività nel corso dell'anno.

PARTE IV – I SERVIZI

4.1. Tipologia delle attività ammesse

Nel rispetto dell'autonomia dei Centri di Servizio rispetto alla determinazione dei contenuti e delle modalità dei servizi oggetto della loro attività, il Comitato di Gestione individua le tipologie di attività ammissibili e pone alcuni vincoli che devono guidare la destinazione delle risorse su determinati obiettivi, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Comitato di Gestione in via preventiva.

La programmazione dovrà prevedere tutte le seguenti tipologie di attività secondo le proporzioni indicate:

a) servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato.

Si tratta dei servizi tradizionalmente erogati dai Centri di Servizio a tutte le OdV e rientranti nelle seguenti tipologie:

- servizi di consulenza: servizi di prima risposta o di consulenza relativi alle tematiche giuridico-legale, fiscale - amministrativa, previdenziale e del lavoro, comunicazione, fund raising, finanziaria, assicurativa, organizzativa, processi formativi, organizzazione eventi, progettuale, informatica, notarile;
- servizi di formazione: incontri, corsi strutturati, serie di moduli, partecipazione a corsi organizzati da altri Enti, stage/tirocinio, formazione a distanza;
- servizi d'informazione/documentazione: convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione, comunicati e conferenze stampa, presenza sui giornali e sugli altri media, pubblicazione di periodici o news letter, raccolta e diffusione di indirizzi utili, pubblicazione e diffusione di dispense, libri e manuali, creazione banche dati e collegamenti relativi, presenza in Internet e Intranet, realizzazione di speciali eventi o manifestazioni pubbliche;
- servizi di progettazione e ricerca: consulenza, formazione, accompagnamento alle Organizzazioni di Volontariato nello sviluppo delle proprie capacità progettuali; svolgimento di attività di ricerca; coprogettazione e servizi di supporto a specifici progetti;
- iniziative di promozione: servizi ed attività che si pongono come finalità la promozione del Volontariato, della Solidarietà sociale, delle attività del Centri di Servizio: manifestazioni, feste, campagne, attività con le scuole, ecc.
- servizi generali: tutti quei servizi non qualificati professionalmente ed assimilabili a funzioni di segreteria che il Centro di Servizio svolge presso la propria sede senza che questi rientrino nei diversi settori di attività (fotocopie, connessioni web, posta elettronica, gestione spedizioni, utilizzo di sale riunioni, ecc.)

Si raccomanda ai CSV di incrementare il numero di Organizzazioni che utilizzano la suddetta tipologia di servizi.

b) servizi a supporto della progettazione sociale

Si tratta di servizi – della stessa tipologia di cui alla lettera a) - a supporto di progetti che partono dalla lettura e dalla analisi delle caratteristiche sociali del territorio, giungono ad affrontare i principali bisogni individuati, coinvolgono altri attori sociali - tra cui possibilmente istituzioni e terzo settore - all'interno di una logica di rete e di apertura a tutte le Organizzazioni di Volontariato del territorio.

I progetti sociali, quindi, comportano per una rete di associazioni la possibilità di presentare al Centro una pluralità di azioni integrate tra loro e volte a dare una risposta ad un bisogno sociale individuato e condiviso, avvalendosi di tutti i servizi necessari attraverso il Centro stesso. I Centri di Servizio sono chiamati a sostenere la soggettività delle OdV, fornendo servizi di supporto mediante “buoni servizio”, sulla base delle esigenze e delle necessità delle OdV proponenti e senza sostituirsi in ultima istanza ad esse. I servizi possono essere erogati direttamente dal personale del Centro o essere acquisiti da altri fornitori, indicati dalle OdV, che siano stati accreditati, certificati o qualificati dal Centro di Servizio.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà fra CSV e OdV, si ritiene auspicabile che l'indicazione dei fornitori e del personale retribuito (es. coordinatore del progetto, formatore, ecc.) funzionali al progetto sia formulata dalle OdV proponenti, e che ai Centri di Servizio spetti l'azione di controllo e verifica di tali indicazioni mediante, per esempio, creazioni di albi, accreditamento fornitori, determinazione di prezzi/servizio standard, ecc.

I progetti sociali ai quali vengono rivolti i servizi erogati dal Centro di Servizio devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere promossi da una pluralità di Organizzazioni di Volontariato, possibilmente insieme ad altri attori sociali dal territorio;
- coinvolgere nella propria realizzazione una rete di soggetti che svolgano nel progetto un ruolo attivo che deve essere chiaramente individuato;
- basarsi sull'analisi di un bisogno sociale e mirare a fornire risposta allo stesso;
- prevedere una pluralità di azioni ed uno sviluppo progettuale.

Dal progetto deve risultare in modo univoco e non ambiguo il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti sociali che lo promuovono.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

Data l'onerosità della composizione e della gestione di una rete di soggetti del volontariato e/o altri soggetti pubblici e privati, una rete che presenta un progetto sociale diventa una risorsa importante per il territorio che va adeguatamente valorizzata ed eventualmente sviluppata. Allo stesso tempo, mediamente, un progetto sociale che coinvolge OdV vede il proprio dispiegarsi in un arco di tempo pluriennale.

Alla luce di ciò, non si ritiene opportuno porre dei vincoli relativi alla rappresentazione di progetti già finanziati quanto piuttosto mettere in evidenza la necessità da parte del CSV di presentare le motivazioni che sostengono tale ripetitività ricordando che l'attivazione di progetti sociali non deve creare dipendenza quanto attivare processi virtuosi-anche attraverso forme di cofinanziamento- che

favoriscano nel tempo una sostenibilità autonoma del progetto.

c) servizi a supporto di progetti di sviluppo

Si tratta di servizi - della stessa tipologia di cui alla lettera a) - a supporto di progetti presentati da Organizzazioni di Volontariato che intendono realizzare un percorso di sviluppo della propria associazione e richiedono l'accompagnamento da parte del Centri di Servizio. I progetti di sviluppo comportano per l'associazione la possibilità di presentare al Centro di Servizio un proprio percorso di sviluppo e di avvalersi di tutti i servizi necessari attraverso il Centro stesso.

L'apporto dei Centri di Servizio a questo tipo di progetti è concepito come un "buono servizio" attraverso cui è possibile richiedere servizi "individualizzati" al Centro di Servizio nel momento in cui questi rientrano in un percorso di sviluppo determinato.

I Servizi possono essere erogati direttamente dal personale del Centro o essere acquisiti da altri fornitori indicati dalle OdV che siano stati accreditati o certificati o qualificati dal Centro di Servizio.

L'obiettivo finale del percorso deve essere lo sviluppo della capacità di integrazione con il territorio o la promozione di una specifica innovazione o di un determinato potenziamento nell'operatività delle Organizzazioni di Volontariato.

I progetti di sviluppo ai quali vengono rivolti i servizi erogati dal Centro di Servizio devono quindi rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere promossi da una o più Organizzazioni di Volontariato;
- basarsi sull'analisi di un bisogno specifico di sviluppo o innovazione dell'organizzazione proponente e mirare a fornire risposta allo stesso;
- prevedere una o più azioni inserite in uno sviluppo progettuale dell'organizzazione.

Possono richiedere i servizi a supporto di un progetto di sviluppo tutte le Organizzazioni di Volontariato.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

d) servizi a supporto di progetti di rilevanza inter-provinciale.

Si tratta di servizi - della stessa tipologia di cui alla lettera a) - con la peculiarità di coinvolgere come promotori e destinatari Organizzazioni di Volontariato - anche riunite in coordinamento o federazione tra loro - di almeno 3 differenti territori provinciali della Regione, secondo modalità analoghe a quelle previste alle precedenti lettere a), b) e c).

Tali progetti rispondono all'obiettivo di sviluppare nuove reti tra i soggetti del territorio ed evidenziano manifestazioni ed espressioni di condivisione specifici tra questi.

Dal progetto deve risultare in modo univoco e non ambiguo il livello di coinvolgimento delle diverse associazioni locali che lo promuovono, obbligatoriamente attraverso la produzione di specifiche lettere di manifestazione di interesse che indichino il ruolo e le attività svolte dall'associazione all'interno del progetto.

Le modalità operative e finanziarie dell'intervento programmato devono essere concordate tra i Centri di Servizio e successivamente essere presentate al Comitato di Gestione per la loro approvazione.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

4.2. Vincoli relativi alle diverse tipologie di attività

Alla luce della Legge Regionale 12/2005 (art. 17 comma 2) *“Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio”* il Comitato di Gestione individua le seguenti modalità di ripartizione tra le diverse tipologie di servizio.

In particolare ogni Centro di Servizio è chiamato, per ogni tipologia di attività ammessa come sopra esplicitato, a rispettare i vincoli percentuali di seguito riportati:

Rispetto alle spese di gestione: ogni Centro di servizio dovrà definire le spese relative alla suddetta tipologia per un importo non superiore al 20% del totale progettato (risultante dalla differenza tra la disponibilità e il fondo di stabilizzazione 2010).

Rispetto ai servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato:

La programmazione dei servizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo dovrà presentare la caratteristica dell'universalità e quindi - ai fini della ampiezza dell'offerta di servizi - dovrà tendenzialmente contemplare tutte le tipologie ivi indicate.

Ogni Centro di Servizio dovrà realizzare le attività previste dai servizi diretti all'interno di un range che va dal 21% al 50% del totale progettato (risultante dalla differenza tra la disponibilità e il fondo di stabilizzazione 2010).

Rispetto ai servizi a supporto della progettazione sociale:

Ogni Centro di Servizio dovrà realizzare le attività previste dai servizi alla progettazione sociale all'interno di un range che va dal 21% al 50% del totale progettato (risultante dalla differenza tra la disponibilità e il fondo di stabilizzazione 2010).

L'importo massimo previsto per i servizi a supporto di ogni singolo progetto sociale non deve essere superiore a euro 50.000, fatta salva la verifica di congruità dei costi indicati rispetto alle prestazioni previste.

E' possibile richiedere, attraverso l'esplicitazione di comprovate motivazioni da parte del CSV, un budget superiore al tetto previsto per ogni singolo progetto fino ad un massimo di euro 75.000 con

l'impegno, da parte del CSV, di non reiterare il medesimo progetto nel Piano di Ripartizione successivo.

Rispetto ai servizi a supporto di progetti di sviluppo

Ogni Centro di Servizio dovrà realizzare le attività previste dai servizi alla progettazione di sviluppo all'interno di un range che va dall' 8% al 15% del totale progettato (risultante dalla differenza tra la disponibilità e il fondo di stabilizzazione 2010).

Ogni Organizzazione di Volontariato potrà essere destinataria dei servizi previsti da un solo progetto di sviluppo.

I Centri di Servizio dovranno considerare in modo favorevole il fatto che il progetto venga proposto da organizzazioni di piccole dimensioni. Per determinare la piccola dimensione saranno utilizzati i seguenti indicatori: numero dei volontari attivi, numero dei lavoratori dipendenti o con collaborazione continuativa, affiliazione o federazione ad una organizzazione più ampia, titolarità di convenzioni con Enti pubblici per l'erogazione di servizi, entrate annue (esclusi i contributi da soci). Le Organizzazioni non iscritte all'albo del volontariato, dovranno presentare – attraverso apposita autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante - le caratteristiche di cui all'art. 3 della L. n. 266/91.

L'importo massimo previsto per i servizi a supporto di ogni singolo progetto di questa tipologia non deve essere superiore a euro 10.000.

Rispetto ai servizi a supporto di progetti di rilevanza inter-provinciale.

Ogni Centro di Servizio dovrà realizzare le attività previste dai servizi alla progettazione di rilevanza inter-provinciale all'interno di un range che va dal 4% al 7% del totale progettato (risultante dalla differenza tra la disponibilità e il fondo di stabilizzazione 2010).

L'importo massimo previsto per i servizi a supporto di ogni singolo progetto di questa tipologia non deve essere superiore a euro 50.000 fatta salva la verifica di congruità dei costi indicati rispetto alle prestazioni previste.

Al fine di una maggior funzionalità nella gestione dei progetti di rilevanza inter-provinciale i Centri possono attivare opportune forme di coordinamento per la raccolta delle idee progettuali di modo da presentare una progettazione coerente con quanto indicato sopra.

Altri vincoli

La programmazione dei Centri di Servizio dovrà evidenziare - secondo le modalità di imputazione comuni definite nel Formulario allegato - la quota destinata alle Spese Generali ed ai Servizi Generali non rientranti nelle tipologie di programmazione di cui al paragrafo precedente.

Ogni Centro di Servizio dovrà – di norma – destinare una quota tra lo 0,5% e l'1% del totale progettato (risultante dalla differenza tra la disponibilità e il fondo di stabilizzazione 2010) ad attività e iniziative rivolte a qualificare, specializzare o promuovere il sistema regionale dei Centri di Servizio e le loro

attività, attraverso una programmazione condivisa tra i Centri stessi.

La quota di cui sopra è individuata in ragione dell'ammontare complessivo della quota ripartita dal Comitato di Gestione nel presente Piano di Ripartizione, e non rappresenta in alcun modo un vincolo per il futuro.

4.3 Fondo di Stabilizzazione 2010

Visto il perdurare della crisi in atto e la difficoltà di prevedere gli scenari futuri di interesse per il volontariato, è possibile per ogni CSV istituire un Fondo di Stabilizzazione per l'anno 2010.

Il Fondo di Stabilizzazione consiste nella possibilità da parte di ogni singolo CSV di non progettare parte della propria quota del fondo 2010 così come emerge dalla tabella 3(a).

La quota non progettata risulterà dalla differenza tra la quota disponibile e la somma di quanto progettato nelle due scadenze utili previste dal presente Piano.

La quota non progettata da ogni singolo CSV verrà attribuita al medesimo nel Piano 2011. La quota non progettata rimarrà depositata presso le Fondazioni bancarie e potrà essere utilizzata a seguito della procedura di progettazione dei CSV e valutazione/approvazione del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione si riserva, in corso d'opera, di valutare il corretto utilizzo di tale strumento e di chiedere al CSV eventuali correzioni al fine di evitare un eccessivo accumulo di residui.

4.4 I destinatari dei servizi a supporto della progettazione

Con la destinazione di una parte significativa di risorse a supporto della progettazione, si sono volute valorizzare le capacità di lettura dei bisogni, di sviluppo innovativo e di sperimentazione di forme nuove di risposta, proprie del volontariato.

La attività di "progettazione" stimolando tali qualità del volontariato, è chiamata a valorizzare una delle caratteristiche essenziali delle OdV che è quella di indirizzare ogni attività a beneficio di persone che non fanno parte delle organizzazioni stesse.

Le prestazioni di servizi, a supporto della progettazione da parte del CSV sono quindi inevitabilmente, direttamente o indirettamente, finalizzate a beneficio di coloro a favore dei quali è svolta l'azione progettuale.

Il sostegno alla progettazione è finalizzato anche, come detto, al lavoro in rete delle OdV (con altre OdV e con altri soggetti). Nell'ipotesi di progetti delle OdV in rete con istituzioni e soggetti del terzo settore è necessario comunque che i beneficiari dei servizi erogati dai CSV non siano prevalentemente gli "altri attori sociali coinvolti nel progetto".

Tale indicazione va interpretata nel senso di escludere la ammissibilità di progetti per i quali i servizi di supporto prestati dal CSV siano rivolti a beneficio di istituzioni locali e altri soggetti del terzo settore coinvolti nel progetto. Le risorse del "Fondo speciale per il volontariato" devono infatti essere utilizzate per sostenere e qualificare l'attività delle OdV.

L'attuazione dei progetti, tuttavia, non preclude la possibilità che i servizi a supporto prestati dal CSV possano essere anche direttamente rivolti a beneficio dei destinatari finali della azione progettuale. Le

azioni previste devono essere coerenti con le finalità progettuali, ma nell'ambito di queste i servizi prestati dal CSV possono comprendere anche attività rivolte direttamente ai beneficiari del progetto.

Il servizio prestato dal CSV è infatti a supporto del progetto nella sua unitarietà, non delle singole azioni previste; progetto che in quanto proposto e attuato da Odv è caratterizzato dall'essere ultimamente finalizzato a rispondere (direttamente o indirettamente) ad un bisogno sociale.

4.5 Voci di spesa ammissibili

L'analisi delle voci di spesa ammissibili è importante poiché alcune di esse possono subire specifiche restrizioni e, dunque, non essere considerate, almeno in parte, ammissibili in relazione alla natura dei beni e/o servizi, alla tipologia dei destinatari ovvero dei fornitori.

In altri termini, le limitazioni si rendono necessarie al fine di evitare l'impiego di risorse in modo non conforme alle normative che regolano il funzionamento dei Centri di Servizi e, in generale, delle organizzazioni di volontariato. E', quindi, di estremo rilievo porre particolare attenzione alle fattispecie concrete che potrebbero generare disquisizioni sulla ammissibilità delle relative spese.

Per tali motivi si illustrano di seguito le principali categorie di risorse impiegate nella realizzazione dei progetti, indicando per ciascuna alcuni criteri interpretativi seguiti dal Comitato di Gestione nella fase di valutazione della progettazione.

Acquisto di beni

Il Centro deve supportare l'attività delle Organizzazioni di volontariato mediante l'erogazione di servizi; è quindi evidente che l'acquisto di beni è ammissibile nella misura in cui è funzionale e necessario per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto.

Non sono finanziabili gli acquisti di beni durevoli (che possono essere impiegati per diversi anni) in quanto i progetti sociali, di sviluppo e interprovinciali vengono attivati e conclusi in un tempo limitato. Si ritiene, comunque, possibile impiegare beni acquistati dai Csv e imputare le relative spese di funzionamento al progetto.

Acquisto di servizi

Non esistono specifiche limitazioni rispetto alle tipologie di servizi che possono essere finanziate.

Si evidenzia, tuttavia, che:

1. particolare attenzione deve essere posta nell'erogazione di servizi con un contenuto di consumo/beneficio personale e privato per evitare forme di remunerazione in natura e garantire, in modo oggettivo, la stretta correlazione delle spese sostenute, anche in termini percentuali, al progetto (servizi di telefonia; servizio di trasporto, viaggi e soggiorni, ecc.);
2. non si ritiene ammissibile, in quanto potrebbe essere considerata remunerazione dei volontari in forma indiretta (si ricorda che la L. 266/1991 prevede il divieto di instaurare qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra organizzazione di volontariato e propri soci), l'acquisto di servizi prestati da associati di organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto;

Godimento di beni di terzi

E' ammissibile il finanziamento connesso al godimento di beni di terzi strumentali mobili ed immobili per la durata di realizzazione del progetto (locazione locali, noleggio beni).

Utilizzazione prestazioni lavorative retribuite

In modo analogo a quanto indicato in precedenza non si ritiene ammissibile, in quanto potrebbe essere considerata remunerazione dei volontari in forma indiretta, il pagamento di prestazioni di lavoro di qualsiasi natura, fornite da associati di organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto.

Rimborsi spese ai volontari

E' ammissibile il solo rimborso spese (autorizzato e documentato) per trasferte effettuate dagli associati degli enti ed organizzazioni di volontariato coinvolti nel progetto.

PARTE V –LA VALUTAZIONE

5.1 Il sistema di valutazione

La strategia di valutazione della programmazione delle attività dei CSV da parte del Comitato di Gestione è strutturata su tre livelli:

- valutazione ex ante,
- valutazione in itinere,
- valutazione ex post.

La valutazione **ex ante** riguarda i seguenti elementi:

- criteri di ripartizione del Fondo,
- determinazione delle tipologie di attività ammesse,
- vincoli relativi alle diverse tipologie di attività,
- criteri di valutazione della programmazione,
- qualità progettuale.

La valutazione **in itinere** riguarda i seguenti elementi:

- lettura del bisogno delle associazioni, delle relazioni e del territorio,
- qualità e innovazione dei servizi erogati,
- soddisfazione dell'utenza.

La valutazione **ex post** riguarda i seguenti elementi:

- verifica (confronto tra programmazione preventiva e consuntiva),
- rendicontazione (analisi approfondita della corrispondenza tra costi preventivati, costi consuntivi, azioni svolte e documentazione contabile; analisi dei bilanci),
- valutazione di impatto (analisi degli esiti prodotti dall'azione dei centri di servizio rispetto al volontariato ed alla comunità locale).

Gli strumenti di valutazione saranno messi a disposizione dei CSV contestualmente agli strumenti per la presentazione della progettazione.

Tutti gli strumenti indicati sono applicabili dal momento della rispettiva approvazione definitiva da parte del Comitato di Gestione.

5.2 I criteri di valutazione ex ante

Per motivi metodologici tali criteri sono inseriti nel documento “Impianto di Valutazione e Controllo 2010”.

5.3 I criteri di valutazione in itinere

Obiettivi, strumenti e metodi relativi alla valutazione in itinere sono specificati nel documento “Impianto di Valutazione e Controllo 2010” .

5.4 I criteri di valutazione ex post

Obiettivi, strumenti e metodi relativi alla valutazione ex post verranno specificati nel documento “Impianto di Valutazione e Controllo 2010”.

PARTE VI – I TEMPI E LE MODALITA'

6.1 I tempi programmazione

Il presente Piano di Ripartizione 2010 riguarda le attività relative al periodo finanziate dal Fondo Speciale (L.266/91) relativo agli accantonamenti 2008 dell'esercizio delle Fondazioni.

Le attività di cui alla lettera a) Servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato, si intendono svolte dall'01/01/2010 al 31/12/2010, con possibilità di proroga su richiesta motivata e approvata dal Comitato di Gestione.

Le attività di cui alla lettera b) Servizi a supporto della progettazione sociale, lettera c) Servizi a supporto di progetti di sviluppo, lettera d) Servizi a supporto di progetti di rilevanza inter-provinciale, si intendono svolte dall' 01/01/2010 al 31/12/2011, senza alcuna possibilità di proroga.

Le attività di cui alla lettera e) Servizi a supporto di progetti di rilevanza regionale, seguiranno tempi concordati con i CSV.

I Centri di Servizio hanno, quindi, a disposizione le seguenti **scadenze** di presentazione:

- **30.11.2009** per la presentazione della SCHEDA **A, B, C** dell'allegato "Formulario",
- **30.04.2010** per la presentazione della SCHEDA **A, B, C** dell'allegato "Formulario".

Ulteriori modifiche alla programmazione presentata possono essere realizzate dai CSV previa autorizzazione del Comitato di Gestione sulla base di richiesta motivata e concertata con il territorio.

I Centri di Servizio devono quindi presentare alle scadenze indicate la programmazione dei servizi e delle iniziative ed il preventivo dei costi, utilizzando esclusivamente l'apposito Formulario.

La presentazione da parte dei Centri di Servizio al Comitato di Gestione deve avvenire tramite invio informatico o consegna manuale o tramite raccomandata (via San Giorgio, 9 – 40121 Bologna).

6.2. I tempi e gli esiti della valutazione di ammissibilità

Il Comitato di Gestione svolge tale valutazione sulla base dei criteri sopra indicati.

Sulla base della stessa attività di valutazione i progetti potranno risultare:

- ammissibili a finanziamento,
- ammissibili a finanziamento salvo voci di spesa non ammissibili per le quali non sarà riconosciuto il finanziamento che dovrà essere destinato ad altre voci ammissibili,
- ammissibili a finanziamento a fronte di integrazioni o correzioni della programmazione,
- non ammissibili a finanziamento e quindi soggetti a riformulazione.

Qualora l'analisi della programmazione presentata dai Centri di Servizio rilevasse parziale o totale mancanza di conformità rispetto ai criteri indicati, il Comitato di Gestione procederà a:

- chiedere integrazioni o correzioni della programmazione senza sospendere l'erogazione dei finanziamenti,
- chiedere integrazioni o correzioni della programmazione sospendendo l'erogazione dei

finanziamenti,

- avviare la procedura di verifica della permanenza dei requisiti per la gestione della funzione di Centri di Servizio.

I tempi e le modalità di comunicazione degli esiti dell'ammissibilità saranno definiti tempestivamente dal Comitato di Gestione a seguito della delibera del presente Piano.

6.3. Assegnazione delle risorse

I destinatari dell'erogazione sono i Centri di Servizio che provvedono a coprire le spese relative ai servizi programmati dal Centro di Servizio e approvati dal Comitato di Gestione.

I Centri di Servizio sono tenuti a seguire le norme contenute nel "Regolamento per la gestione dei fondi erogati dal Comitato di Gestione da parte dei Centri di Servizio" e nel "Formulario per la programmazione delle attività del Piano di Ripartizione 2010".

Le modalità di assegnazione delle risorse verranno tempestivamente comunicate ai Centri di Servizio a seguito del delinearsi del processo di riforma in atto e sulla base delle esigenze di funzionamento dei Centri di Servizio.

L'assegnazione delle risorse avverrà tenendo presente il seguente calendario:

- I tranche: 50% del Fondo Speciale 2010 all'approvazione della progettazione presentata in data 30 novembre 2009;
- II tranche: quota a saldo scaturita dalla differenza tra il totale approvato dal Comitato di Gestione nelle due scadenze previste dal presente Piano e quanto erogato nella prima tranche;
- La differenza tra quanto erogato nella I e nella II tranche e quanto assegnato costituisce il Fondo di Stabilizzazione 2010 (cfr paragrafo 4.3)